

## Latte nelle scuole A.S. 2017-2018

Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto della fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari, realizzazione di alcune misure educative di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane in esecuzione del Programma destinato alle scuole - "Latte nelle scuole" – CUP J59I17000270006. .

Il suddetto appalto è suddiviso in 10 Lotti funzionali. Periodo 1 febbraio 2018 – 31 luglio 2018, per un importo totale a base di gara di €7.002.537,00 Iva esclusa, articolata in dieci lotti.

Durata dell'appalto: 6 mesi

**CUP assegnato al progetto:** J59I17000270006

Documento rilasciato in data 24 gennaio 2018

### RISPOSTE AI QUESITI

#### FAQ n.ro 1

Per esigenze di carattere amministrativo, si chiede l'invio dei file word del bando di gara.

#### Risposta

I file in editor non possono essere inviati singolarmente ai richiedenti. Si rendono pubblici i seguenti file ritenuti di particolare utilità per i concorrenti:

- a) allegato 2
- b) allegato 3
- c) allegato 4
- d) allegato 7

#### FAQ n.ro 2

Nel disciplinare, Cap. 6 pag. 26 , **Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi** - prevede una dichiarazione contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva allegato 1/A del disciplinare. Fra gli allegati al disciplinare pubblicati non si rinviene l'allegato richiamato.

#### Risposta

La frase "*Tale dichiarazione è contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva allegato 1/A al presente Disciplinare.*" Riportata nel paragrafo 6 del Disciplinare è da considerare un refuso di natura tecnica. La richiamata dichiarazione è contenuta nel DGUE.

#### FAQ n.ro 3 - Relazioni tra imprese partecipanti alla gara

**Ambito di riferimento-** Sono pervenute diverse richieste – via mail generiche e via telefono - di chiarimenti sulla possibilità e modalità di partecipare al bando di gara in argomento da parte di imprese appartenenti, a diverso titolo, a medesimi gruppi societari. Stante il prevalente carattere generico delle domande, si fornisce un quadro riassuntivo delle condizioni di partecipazione da parte delle imprese collegate o controllate o, comunque, tra esse **in relazione di fatto**, dettate dalla normativa vigente.

La norma cardine in materia è l'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, rubricato "*Motivi di esclusione*", il quale, al comma 5, lett. m), stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura di gara l'operatore economico che "*...si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*"

La stazione appaltante ha quindi l'obbligo di escludere il partecipante dalla gara qualora nell'analisi della situazione di controllo o della relazione di fatto tra le imprese partecipanti alla medesima procedura emerga che le offerte sono imputabili **ad un unico centro decisionale**. L'imputabilità ad un unico centro decisionale implica, per il decisore pubblico, la verifica dell'esistenza di un condizionamento sostanziale di un'impresa sull'altra nella formulazione dell'offerta, tale da far venir meno l'autonomia dell'impresa concorrente, in aperto contrasto con l'interesse pubblico che la stazione appaltante deve tutelare e con i principi presidiati dalla norma di effettiva e leale concorrenza nelle procedure di scelta dell'aggiudicatario.

Come emerge dalla lettura dell'articolo 80, comma 5, lett. m), il Codice degli appalti non pone un divieto assoluto alle imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni indicate nell'art. 2359 cc di partecipare alla **medesima procedura di gara**, in quanto il semplice collegamento economico-funzionale tra imprese dotate di personalità giuridica distinte non è di per sé indice di mancanza di autonomia delle singole società.

Al riguardo si evidenzia come la gara in oggetto è suddivisa in 10 Lotti funzionali e autonomi: tale suddivisione in Lotti rende la gara articolata in tante procedure concorrenziali indipendenti, ognuna delle quali si concluderà con un'autonoma aggiudicazione.

L'imputabilità ad un unico centro decisionale da parte di imprese tra di esse collegate da un rapporto di controllo o comunque di relazione sostanziale deve risultare in concreto, da indici rivelatori plurimi, precisi e concordanti, oltre che essere verificata attraverso un apposito subprocedimento, in contraddittorio con le imprese concorrenti interessate.

Pertanto, sotto un profilo strettamente giuridico, l'ambito applicativo dell'art. 80, comma 5, lett. m) dovrà tener conto della particolare articolazione della gara e, dunque, il riferimento alla "*medesima procedura di gara*" non può che corrispondere alla procedura **relativa a ciascun singolo Lotto**. Ciò comporta, sotto il profilo pratico, che la Stazione appaltante avvierà un'indagine volta a verificare, caso per caso, la presenza di indici rivelatori dell'unicità del centro decisionale, soffermandosi in particolare alle imprese partecipanti al medesimo Lotto.

In definitiva, la normativa richiamata non pone alcun divieto "automatico" per le società che si trovino in una delle relazioni di cui all'art. 2359 c.c. di gareggiare nella medesima gara, a maggior ragione se la gara è suddivisa in più Lotti, purché si dimostri che il rapporto intercorrente fra le stesse società non condizioni le reciproche condotte nell'ambito della gara stessa.

A tal fine si richiama alla corretta compilazione dell'allegato 2, soprattutto della Parte III - Sezione D) dove al punto 6, viene chiesto esplicitamente di indicare se il concorrente

*"6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?"*,

fornendo ogni altra debita informazione che supporti la stazione appaltante nell'assunzione delle dovute decisioni.

#### **FAQ n.ro 4 - Certificazione aziendali - Capitolato tecnico, pag. 6**

---

A pag. 6 del capitolato tecnico si fa riferimento a “le certificazioni aziendali riconosciute [...] nell’ambito del programma”. Nel disciplinare di gara, tuttavia, non sono previsti requisiti di ammissione al bando che riguardino certificazioni aziendali.

Si chiede di confermare che quanto scritto a pagina 6 del capitolato tecnico in relazione alle certificazioni aziendali, è un refuso.

#### **Risposta**

Non si tratta di un refuso in senso stretto. La specifica è finalizzata ad indicare il carattere di equipollenza delle certificazioni rilasciate come **b) IFS Food** e **c) BRC- Food** alla certificazione **ISO 9001 e ISO 22000**.

Ciò in ragione della loro diffusione nello specifico settore alimentare.

In ogni caso valgono le indicazioni espresse al comma 7, dell’articolo 93 del Codice.

#### **FAQ n.ro 5 - Peso e/o volume della porzione unitaria – tabella 7-1**

---

In tabella 7-1, nella terza colonna, sono indicati i valori minimi della porzione unitaria “nelle distribuzioni speciali che prevedono la somministrazione di **porzioni multiple rispetto al numero di base**”. Quali sono i valori minimi della porzione se la distribuzione speciale non prevede la somministrazione di porzioni multiple?

#### **Risposta**

Nelle **distribuzioni speciali** con la previsione di distribuzioni multiple le porzioni sono ridotte in quanto gli alunni hanno la facoltà di consumare quantità di prodotto più abbondanti rispetto alla porzione media consigliata.

In caso di distribuzioni speciali non multiple, i valori delle porzioni sono quelli delle distribuzioni regolari.

#### **FAQ n.ro 6 - Modalità di esecuzione delle distribuzioni – capitolato tecnico, pag. 21**

---

Il capitolato prevede la possibilità **di consumo in sostituzione del pasto** dei prodotti consegnati nell’ambito delle misure di accompagnamento; tuttavia in tutte le scuole che distribuiscono il pasto è data facoltà alle famiglie di non usufruire di tale servizio e, in conseguenza di ciò, non vi è alcuna certezza che gli alunni della scuola siano contemporaneamente presenti all’ora di pranzo; vi è, anzi, la certezza che, così facendo, non tutti gli alunni del lotto riceveranno la stessa quantità di prodotto, contrariamente a quanto previsto – di principio – dal bando.

Come si concilia, quindi, la possibilità di consumo dei prodotti a pasto, con il principio generale del bando, che richiede lo stesso paniere di prodotti per ciascun ragazzo?

#### **Risposta**

Il capitolato tecnico – paragrafo 8.2, lettera e) indica chiaramente che il **consumo in sostituzione del pasto** è una opzione operativa finalizzata ad agevolare la realizzazione dei laboratori sensoriali, che se realizzati in occasione dell’ora del pasto può acquisire una maggiore efficacia. Tale possibilità va ovviamente **concordata con l’istituto** e realizzata con le premesse e le modalità indicate nel capitolato. Per la sua realizzazione si suggerisce di avviare – in fase di realizzazione - uno scambio di comunicazioni tramite le quali si concordano e si comprovano le modalità di realizzazione.

Appare in tutta la sua evidenza che:

- a) la realizzazione del laboratorio sensoriale in occasione dell’ora del pasto tende a sostituirlo nella sua interezza;
- b) l’evento dovrà essere sponsorizzato dall’istituto, per la qualcosa le famiglie dovranno autorizzare i propri bambini a partecipare all’evento speciale.

## FAQ n.ro 7 - Trasporto e consegna del prodotto - capitolato tecnico, pag. 27

Visto che, ove necessario, le date di scadenza sono già indicate sulle confezioni dei prodotti, si chiede di poter evitare il loro inserimento in DDT.

### Risposta

Il capitolato prevede che il DDT della specifica consegna indichi la data o le date di scadenza dei prodotti consegnati. Palesemente, se dette date sono già riportate sulla confezione del prodotto (vedi ad esempio latte confezionato o yogurt confezionato, o formaggio uni o pluriporzione) tale previsione decade; resta tuttavia a carico dell'aggiudicatario dover dimostrare – anche a posteriori - il rispetto del requisito della vita residua del prodotto consegnato.

## FAQ n.ro 8 - Laboratorio sensoriale - capitolato tecnico, pag 33 - tabella 5 Programmazione delle misure educative di accompagnamento

A pag. 33 del capitolato tecnico sono elencate diverse modalità possibili per svolgere l'attività di laboratorio sensoriale

“

- *in un unico evento all'interno dell'Istituto scolastico o di un plesso scolastico o altro locale idoneo concordato con l'Istituto dove potranno confluire **tutti gli alunni** dei plessi collegati all'Istituto;*
- *in più di un evento coinvolgendo anche uno o più plessi collegati al singolo Istituto o a più istituti;*
- *singolarmente presso ogni plesso scolastico.*

Si chiede di confermare che il numero da indicare nella colonna “Elementi quantitativi” di tabella 5 è pari al numero di plessi coinvolti.

### Risposta

Il numero da indicare nella colonna “Elementi quantitativi” di Tabella 5 - Programmazione delle misure educative di accompagnamento è pari al numero multiplo di 20 (ovvero di 20 istituti scolastici), così come indicato nel **Prospetto 16-1 Sottocriteri per l'attribuzione di punteggi alle misure educative di accompagnamento**, laddove è prevista l'assegnazione di 2 punti (non frazionabili) per ogni 20 istituti (fino ad un massimo di 200 istituti).

Il termine “plessi” nella Tabella 5 e nella terza colonna del succitato prospetto 16-1 costituiscono un refuso tecnico; esso deve essere inteso come riferimento all'Istituto scolastico.

Al riguardo si precisa quanto segue.

- a) si richiama quanto espresso al paragrafo 12.2.1, pagina 34, in

#### **Elementi per la programmazione della misura**

L'aggiudicatario ha la facoltà di proporre la realizzazione di una **2° giornata dedicata al laboratorio sensoriale per ogni Istituto scolastico**, con le stesse modalità della **1** giornata.

I valori indicati nella tabella 12.1 sono relativi al numero degli **istituti scolastici attesi** per ciascun lotto: essi derivano da una media su dati disponibili dalla stazione appaltante. I valori sono resi per dare un **riferimento omogeneo** a tutti i concorrenti per il computo dei costi della misura di accompagnamento. L'aggiudicatario è tenuto alla verifica effettiva degli istituti e dei relativi plessi aderenti come indicato nel paragrafo 14 del presente capitolato. Il numero definitivo degli istituti e dei plessi deve essere tempestivamente comunicato al RUP che in caso di scostamento non marginale potrà operare le dovute compensazioni.

e, al succitato prospetto 16-1, seconda colonna, Misura 1.3.2.

- b) e' palese che il riferimento numerico deve essere inteso **all'istituto scolastico**, non potendosi comparare numericamente l'impegno finanziario e organizzativo correlato ad un istituto scolastico con quello correlato ad un solo plesso scolastico;
- c) il capitolato prevede che il computo finale degli istituti coinvolti sarà perfezionato solo dopo la *“verifica effettiva degli istituti e dei relativi plessi aderenti come indicato nel paragrafo 14 del presente capitolato”*; e che a tal fine, in caso di constatazione di *scostamento non marginale*, il RUP *potrà operare le dovute compensazioni*.

### **FAQ n.ro 9 - Modalità di compilazione della Tabella 5 -Programmazione delle misure educative di accompagnamento**

---

Con riferimento alla *Tabella 5 – Programmazione delle misure educative di accompagnamento*, si chiede di confermare che la colonna *Punteggio massimo* (colonna G del foglio di calcolo) è il punteggio massimo **attribuibile** per ciascuna delle misure di accompagnamento previsto.

La domanda si pone in quanto – per esempio – scrivendo il valore 400 in cella E7 (corrispondente agli Elementi quantitativi della misura 1.3.2.a) si ottiene in cella H7 un **Punteggio attribuito** pari a 40, ben superiore al *Punteggio massimo* (25) indicato. Si chiede conferma che, nell'esempio in esame e in tutti quelli simili, la commissione di gara assegnerà un valore non superiore a quello indicato nella colonna *Punteggio massimo*.

#### **Risposta**

Vedasi la risposta di cui alla FAQ 8.

Al di là del valore dato dal singolo concorrente (che non può essere superiore a 200 istituti) in ogni caso il punteggio massimo non può essere superiore a 20.

### **FAQ n.ro 10 - Indici valoriali dei prodotti – capitolato tecnico, pagina 45**

---

In tabella 16-1, le *Tipologie di latte alimentare* **non sono** mutuamente esclusive. A titolo d'esempio, il latte biologico può essere anche fresco; il latte fresco può essere sia convenzionale sia biologico. Si chiede di riformulare la tabella in modo che sia chiaro quale indice valoriale applicare nei vari casi.

#### **Risposta**

L'impostazione e la scelta espressa nella citata tabella 16.1 sono state dettate da alcune considerazioni, quali ad esempio:

- a) la caratteristica della "freschezza" del latte è valorizzata nella successiva tabella 16.2;
- b) il latte "biologico", non reperibile in elevate quantità, è destinato prevalentemente al mercato del fresco; e l'elevato valore attribuito tiene conto anche di questo elemento.

Una segmentazione ancor più spinta avrebbe comportato una segmentazione di prodotto che non avrebbe recato un maggior valore all'offerta del concorrente.

### **FAQ n.ro 11 - Tipologie di latte distribuibile – capitolato tecnico tabella 5-1 a pag. 7, pagina 9 e tabella 16-3 Iv3**

---

In relazione alle tipologie di latte distribuibile nell'ambito del programma, si chiede di chiarire se il latte scremato è distribuibile.

#### **Risposta**

Con riferimento al paragrafo 5.3, al secondo capoverso deve essere aggiunto, alla fine le seguenti parole "e in parte del tipo scremato" di modo che la frase finale risulti essere così ridefinita:

*Il latte alimentare distribuito può essere in parte del tipo "intero", in parte del tipo parzialmente scremato e in parte del tipo scremato.*

Allo stesso modo, laddove parimenti espresso, va considerata aggiunta la previsione del latte scremato, come confermato anche dalle tabelle 3 e 4 a supporto della compilazione dell'offerta tecnica.

\* \* \* \* \*

## FAQ n.ro 12 - Latte alimentare senza lattosio – Capitolato tecnico, tabella 5-1 pag. 7 e tabella 16-4 pag. 46

Dalla tabella 5-1 a pagina 6 appare evidente che il latte alimentare senza lattosio debba essere distribuito solo “*per gli alunni che avranno indicato problemi di intolleranze o allergie*”. In altre parole, la distribuzione di tale prodotto è un obbligo del fornitore in caso di intolleranza e non può essere fatta ad utenti che non ne soffrano.

1. Si chiede di confermare che tale interpretazione è corretta.
2. Se l'interpretazione è corretta – se, dunque, la distribuzione è un **fatto dovuto** in caso di intolleranze e **non una scelta tecnica** a disposizione del concorrente – si chiede di emendare la tabella 16-4 Iv4 a pagina 46 del capitolato, laddove prevede per il *latte senza lattosio* un indice valoriale (1) superiore a quello del *latte senza proprietà aggiuntive* (0,80).

L'eliminazione dell'indice valoriale per il latte senza lattosio permetterebbe anche la compilazione della **tabella 3 – Programmazione delle distribuzioni regolari**, dove, **correttamente**, è richiesto di indicare **in modo univoco** le caratteristiche (e quindi gli indici valoriali) di **ogni distribuzione**. Infatti, se il latte senza lattosio va distribuito con le logiche sopra riportate (in sostituzione di altro latte per gli intolleranti) - senza la soppressione dell'indice valoriale per il latte senza lattosio - **ciascuna distribuzione** potrebbe potenzialmente essere costituita da set di indicatori valoriali differenti (quelli che caratterizzano la *normale distribuzione* da una parte, e quelli che caratterizzano la *parte di distribuzione sostitutiva* con latte lattosio, dall'altra), contrariamente a quanto richiesto dalla tabella in esame.

Nel caso non si ritenga di emendare la tabella 16-4, si chiede di chiarire, possibilmente con un esempio, come sarà computato il contributo del latte lattosio al punteggio tecnico finale.

### Risposta

Il capitolato tecnico a pagina 9 specifica che

*La quantità di porzioni di latte alimentare delattosato o senza lattosio è determinato in una misura indicativa pari all'8% del totale, dipendendo esso dalle indicazioni che verranno rese in sede di adesioni dalle famiglie degli alunni sulla presenza di eventuali intolleranze o allergie. Il valore è stimato tenuto conto che tale fenomeno è tendenzialmente più ridotto nel periodo di vita degli alunni coinvolti dal Programma.*

Non è possibile a priori conoscere il numero esatto degli alunni che manifesteranno la loro condizione di “intolleranza” al prodotto latte e derivati. Per questa ragione è stato indicato un valore atteso – 8% - in modo che tutti i concorrenti prevedano la stessa quantità di prodotto senza alterazioni improprie dell'offerta tecnica.

Tale valore potrà essere corretto solo in seguito alla verifica diretta presso le scuole; eventuali significativi scostamenti saranno compensati dal RUP in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria. L'attribuzione dell'indice valoriale 1 alla quantità prefissata del prodotto senza lattosio è volta a non recare pregiudizio di calcolo alle specifiche offerte dei singoli concorrenti e tiene altresì conto del costo industriale non marginale per avere un latte senza lattosio.

## FAQ n.ro 13 - Tabella 5 – Programmazione delle misure educative di accompagnamento; Capitolato tecnico – Prospetto 16.1 Sottocriteri per l'attribuzione di punteggi alle misure educative di accompagnamento; (FAQ # 9)

I valori numerici di *Punteggio massimo* e *Indici valoriali* riportati in tabella 5 e nel prospetto sono, in alcuni casi, diversi. In particolare, sono diversi :

- Il punteggio massimo per le misure 1.3.2.a e 1.3.3
- Gli indici valoriali per le misure 1.3.1, 1.3.2.a, 1.3.2.b

- a) Si chiede di chiarire quali sono i valori numerici da utilizzare.  
b) Se l'attuale tabella 5 contenesse errori, si chiede di fornire il foglio di calcolo corretto, vista la delicatezza dello stesso per il computo finale dei punteggi.

### **Risposta**

La tabella 5 conteneva dei refusi e dei mancati adeguamenti al testo del Capitolato tecnico. Viene pubblicata la nuova versione della Tabella 5, denominata come Tabella 5- aggiornata al 24 gennaio 2018

### **FAQ n.ro 14 - Etichettatura dei prodotti, capitolato tecnico pagine 25-26**

---

Anche con riferimento alla seguente previsione del capitolato tecnico a pagg. 25-26

*“E’ possibile combinare due diversi tipi di etichetta che, nel loro complesso, assicurino la presenza degli elementi minimi obbligatori”*

si chiede se sia possibile apporre **solo negli imballi secondari**

- i loghi dell’Unione europea, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Programma
- la dicitura “Programma destinato alle scuole – Latte nelle scuole – A.S. 2017-2018 – Prodotto non commerciabile – Realizzato con il contributo dell’Unione Europea”.

### **Risposta**

**Si, è possibile.**

La specifica previsione inserita nel capitolato tecnico e sopra richiamata, stante la particolare natura dei prodotti (in particolare : la non praticabilità industriale di apporre o di elaborare specifiche etichette sulle confezioni ad esempio dello yogurt, il poco spazio disponibile nelle etichette per molti prodotti, la non economicità industriale di predisporre linee di etichettatura specifica, l’utilizzo di formaggi al naturale,) è volta proprio a consentire una necessaria flessibilità all’operatore al quale spetta tuttavia l’obbligo di dare la necessaria pubblicità ai prodotti distribuiti e alle attività svolte.

### **FAQ n.ro 15 - Le distribuzioni speciali, capitolato tecnico pagina 18**

---

Considerate le previsioni dei primi due periodi del paragrafo 8.1, è corretto affermare che – nell’ambito delle distribuzioni speciali – ciascun concorrente potrà distribuire **al massimo** 14 porzioni di prodotti a bambino?

### **Risposta**

No: non è corretto.

Il capitolato indica chiaramente quanto segue:

*Il complesso delle distribuzioni speciali devono assicurare la consegna di un numero di **porzioni pro-capite** non inferiori a **8 (otto)**.*

*Il concorrente ha la facoltà nell’ambito della propria offerta tecnica di offrire un numero di **porzioni pro-capite aggiuntive** fino al limite di **6 (sei)** porzioni.*

### **FAQ n.ro 16 - Le distribuzioni speciali, capitolato tecnico pagina 19 e Tabella 8-1**

---

In relazione all’evento **Cestino sensoriale**, si chiede di confermare che l’obbligatorietà della *Distribuzione multipla* è già soddisfatta dall’occorrenza che in tale evento il numero di porzioni unitarie minime è 4-5. In altre parole, indicando come obbligatoria la distribuzione multipla **non si vuole significare** che il Cestino sensoriale deve essere composto di almeno 8-10 porzioni unitarie

(8-10 è il primo multiplo di 4-5). È corretto?

### **Risposta**

Si conferma che il Cestino sensoriale è già di per sé una distribuzione multipla. E' facoltà del concorrente proporre 4 porzioni oppure 5 (non sarà considerata accettabile l'offerta di un cestino sensoriale composto da 8 o 10 porzioni).

### **FAQ n.ro 17 - Capitolato tecnico, tabella 7-1 a pagina 17, tabella 5-1 a pagina 7, pagina 9 § I prodotti e le distribuzioni**

In tabella 7-1 sono indicati, **anche** per le **distribuzioni regolari**, i valori in peso/volume delle porzioni unitarie di

- Formaggi a pasta molle
- Formaggi a pasta semidura
- Frutta fresca mescolata allo yogurt arricchito
- Frutta disidratata mescolata allo yogurt arricchito.

Tuttavia, tali prodotti (formaggi a pasta molle, formaggi a pasta semidura e yogurt arricchito) non compaiono, in tabella 5-1 e nel § I *prodotti e le distribuzioni*, tra quelli utilizzabili per le **distribuzioni regolari**.

Si chiede di confermare che quanto indicato in tabella 7-1 è un refuso o, eventualmente, chiarirne il significato.

### **Risposta**

La citata tabella 7-1 reca una imprecisione nel titolo della seconda colonna, laddove il titolo esatto deve intendersi come

**Distribuzioni regolari e distribuzioni speciali non multiple**

### **FAQ n.ro 18 - Tabella 5 – Programmazione delle misure educative di accompagnamento**

Vista la relativa complessità della tabella 5, si chiede conferma che l'aggiudicatario deve compilare solo la colonna degli *elementi quantitativi*, da cella E6 a cella E10.

### **Risposta**

Si conferma che il concorrente è tenuto alla compilazione della sola colonna degli Elementi quantitativi, tenendo presente che la tabella 5 per essere correttamente compilata deve riportare per ciascuna misura indicata un valore, così come da esempio di cui all'allegato 5, pagina 5.

Al riguardo si deve tener conto dei seguenti refusi tecnici:

- a) Nella tabella 8-1 di pagina 19, all'ultima riga (Visite ad aziende di produzione e fattorie didattiche) il termine "Facoltativo" di cui alla seconda colonna deve essere riferito alla possibilità di fornire o meno il prodotto;
- b) A pagina 20 del capitolato tecnico, nel Capoverso VISITE AZIENDALI O FATTORIE DIDATTICHE, la frase *Le visite sono misure attivabili a discrezione del concorrente* deve essere così intesa e modificata: *Il numero delle visite sono attivabili a discrezione del concorrente*
- c) A pagina 31 e a pagina 40 del capitolato tecnico: la frase "*visite alle aziende di produzione (allevamento, strutture di trasformazione, fattorie didattiche,...) (facoltative)*", deve essere così intesa: "*visite alle aziende di produzione (allevamento, strutture di trasformazione, fattorie didattiche (facoltative))...*";
- d) A pagina 4 dell'allegato 5: la frase "*Il concorrente ha la facoltà di optare per una o più delle misure proposte che specifica nella tabella 5 di cui di seguito viene reso un mero esempio pre-compilato.*", deve essere così modificata: "*Il concorrente ha la facoltà di indicare il valore quantitativo voluto per ciascuna delle misure proposte che specifica nella tabella 5 di cui di seguito viene reso un mero esempio pre-compilato.*",

#### **FAQ n.ro 19 - Distribuzioni consecutive**

---

E' possibile distribuire due volte consecutive due tipologie diverse di latte (per esempio pastorizzato Alta Qualità e microfiltrato, o pastorizzato, ecc.), yogurt e altri derivati del latte, e di formaggi (a pasta molle, semidura, dura) ?;

#### **Risposta**

Si è possibile; ma attenzione ai formaggi in quanto nelle distribuzioni regolari è possibile distribuire solamente **formaggi a pasta dura**.

#### **FAQ n.ro 20 - Distribuzioni di prodotto**

---

Se nelle distribuzioni regolari è prevista la fornitura non solo di formaggio a pasta dura ma anche la distribuzione di formaggio a pasta molle e semidure, la cui possibilità non sembra prevista nel paragrafo 5.2 a pag. 9 del capitolato tecnico (che prevede solo formaggi a pasta dura), ed è invece prevista a pag. 17 Tabella 7-1 del capitolato tecnico : trattasi di un refuso di stampa?

#### **Risposta**

Vedasi risposta alla faq 17 e alla faq 19

#### **FAQ n.ro 21 -**

---

Se nelle distribuzioni regolari è prevista la fornitura anche di miele, frutta fresca, frutta disidratata e frutta in guscio, la cui possibilità non sembra prevista nel paragrafo 5.2 a pag. 9 del capitolato tecnico, ed è invece prevista a pag. 17 Tabella 7-1 del capitolato tecnico? Trattasi di un refuso di stampa?

#### **Risposta**

Vedasi risposta alla faq 17

#### **FAQ n.ro 22 -**

---

A pag. 17 Tabella 7-1 del capitolato tecnico, nelle distribuzioni ordinarie è prevista la possibilità di fornire miele, frutta fresca, frutta disidratata, "Mescolato al prodotto" in determinate percentuali. Cosa significa mescolato? Può essere distribuito separatamente dal prodotto (e ad esso poi aggiunto mescolandolo) o deve essere originariamente già contenuto all'interno del prodotto (yogurt o altro prodotto) e con esso mescolato ? Potete chiarire il concetto ?;

#### **Risposta**

E' prevedibile che nelle distribuzioni regolari si faccia ricorso a yogurt preventivamente mescolato con i prodotti citati; l'eventuale mescolanza in classe comporta la presenza di personale professionale dell'aggiudicatario: e tale ipotesi è prevedibile solamente nelle distribuzioni speciali.

#### **FAQ n.ro 23 - Geolocalizzazione scuole per Lotto per Regione**

---

Stante quanto riportato nel Capitolato tecnico pagina 35 Tabella 12-1, i numeri delle scuole primarie target di ogni Lotto risulta essere di gran lunga inferiore rispetto al numero totale di scuole primarie del territorio di riferimento. È corretto ipotizzare che ciò dipenda dal fatto che le scuole target saranno localizzate prevalentemente nei maggiori centri urbani (es. le scuole delle province e dei capoluoghi di Regione ?)

**Risposta**

I criteri di ripartizioni degli alunni su base territoriale sono illustrati nel paragrafo 2 del Capitolato tecnico.

**FAQ n.ro 24 - Distribuzioni regolari**

---

Si chiede conferma che il numero di porzioni da distribuire in riferimento alle distribuzioni regolari è pari a 1?

**Risposta**

Per ciascuna distribuzione regolare, l'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire a ciascun alunno una porzione standard.

**FAQ n.ro 25 - Tabelle 8-1**

---

A pagina 18 e a pagina 19 ci sono due tabelle denominate entrambe 8-1.

È da considerarsi un refuso?

**Risposta**

Trattasi di refuso dipendente dalla compilazione automatica delle tabelle dell'editor di testo

**FAQ n.ro 26 - Requisiti professionali del fornitore**

---

In merito alle certificazioni aziendali riconosciute chiediamo se l'azienda aggiudicataria ed eventualmente i soggetti terzi, devono possedere secondo il punto a) entrambi le certificazioni ISO 9001 e ISO 2200 o è sufficiente una delle due certificazioni;

**Risposta**

Vedasi Faq 4

In ogni caso le certificazioni indicate non sono requisito obbligatorio né in capo al concorrente né in capo al fornitore.

In capo al produttore della materia prima utilizzata per i prodotti distribuiti nel Programma – sia esso concorrente oppure fornitore del concorrente - sono i requisiti di cui ai punti 1., 2., e 3., del primo capoverso e ai punti di cui al secondo capoverso del paragrafo 4.

*Il capitolato tecnico impone che i prodotti distribuiti (in particolare il latte) provengano da uno stabilimento di lavorazione che abbia i requisiti propri previsti dal vigente normativa (es bollo sanitario; tracciabilità, ecc.). Non obbligatoriamente il concorrente deve essere proprietario dello stabilimento; ma in quel caso deve dimostrare che il prodotto fornito provenga da stabilimenti che siano in regola con le norme vigenti in Italia e in Europa.*

**FAQ n.ro 27 - Confezionamento e imballaggi**

---

**Paragrafo 9** - Per quanto riguarda il punto a e punto b vorremmo sapere se la differenza è che nel punto a) nella confezione unitaria sigillata c'è una singola o più porzioni pronte al consumo mentre nel punto b) la confezione pluriporzione deve contenere a sua volta confezioni unitarie in flw-packed sigillate;

**Risposta**

Il capitolato indica chiaramente le specifiche. La domanda del concorrente appare poco chiara

## **FAQ n.ro 28 - Etichettatura dei prodotti**

---

### **Paragrafo 9-1-**

Per quanto riguarda i punti f e g chiediamo se la dicitura e il logo devono essere riportati anche nella confezione singola monodose anche se piccola (20g) eventualmente con etichetta adesiva o è sufficiente che sia scritto nella confezione che contiene le singole monoporzioni;

### **Risposta**

Vedasi FAQ 14

## **FAQ n.ro 29 - La somministrazione assistita**

---

Nell'eventualità venga stipulata una convenzione il cui numero è determinabile solo a posteriori tra l'aggiudicatario e l'istituto scolastico per la distribuzione, il costo della stessa verrà rimborsato all'aggiudicatario in aggiunta all'importo di eventuale aggiudicazione?

### **Risposta**

No. Il valore del bando di gara è predeterminato e non prevede importi aggiuntivi.

## **FAQ n.ro 30 -**

---

Per quanto riguarda il punto 4.4 del disciplinare di gara "criteri di selezione degli operatori" in merito all'idoneità professionale ed alle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, il certificato CCIAA e la comprova dei requisiti in merito al fatturato globale annuo (presentazione dei bilanci regolarmente approvati) e del fatturato specifico (presentazione delle fatture), devono essere presentati in sede di gara, oppure basta la compilazione del DGUE, con i suddetti dati?

### **Risposta**

Per la partecipazione è sufficiente la loro indicazione nel DGUE.

In caso di aggiudicazione, sarà richiesta la relativa documentazione a supporto delle dichiarazioni espresse nel DGUE.

## **FAQ n.ro 31 - Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno fideiussore**

---

Per quanto riguarda la presentazione della cauzione provvisoria di cui al disciplinare di gara, punto 5.4 "garanzia provvisoria", avete precisato che la dichiarazione di impegno del fideiussore, non è richiesta per le micro-imprese e per le piccole e medie imprese. Volevamo avere delucidazioni in merito, e se è corretto da parte nostra (in quanto piccola impresa) non dover presentare suddetto impegno.

### **Risposta**

Ai sensi dell'Articolo 93, comma 8 del codice degli appalti la dichiarazione di impegno del fideiussore non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti **esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

## **FAQ n.ro 32 - Tabella 3 e 4**

---

Compilando le tabelle 3 e 4 ho notato una difformità di punteggio molto elevata tra i valori ottenuti e i punteggi massimi riportati nel prospetto 2 dell'Allegato 5.

In particolare si raggiunge un punteggio molto più basso (rispetto al max 50) per le distribuzioni regolari e aggiuntive; al contrario si ottiene un punteggio molto più alto (rispetto al max 15) per le distribuzioni speciali. Questi stessi risultati si sono ottenuti anche facendo delle simulazioni a rialzo o al ribasso per entrambi le tabelle. E' possibile che ci siano degli errori nei calcoli effettuati dal foglio excel?

### Risposta

Non ci sono errori nei calcoli effettuati dal foglio excel

I valori ottenuti con la compilazione delle offerte dovranno essere riparametrati secondo la formula di cui a pagina 3 dell'allegato 5

Il **punteggio totale (PT1.1)** dell'offerta tecnica (Pi) del singolo concorrente, relativo al **criterio 1.1**, sarà determinato con l'applicazione della seguente formula:

$$PT1.1(Pi) = [CvP1.1(Pi)/CvP1.1max] \times 50$$

In base alla quale, il concorrente che avrà ottenuto il coefficiente valoriale più elevata prenderà i 50 punti; i coefficienti di ciascun concorrente dovranno essere raffrontati con il coefficiente del concorrente che avrà conseguito il coefficiente più elevato

### FAQ n.ro 33 - Tipologie di prodotto

---

Come mai nel capitolato tecnico è presente come tipologia di yogurt: yogurt da latte biologico e nei menu a tendina della tabella 4 non è possibile selezionare questa opzione e anzi per lo yogurt da latte UHT è attribuito un punteggio anche maggiore rispetto allo yogurt da latte fresco?

### Risposta

Si evidenzia che trattasi **di un mero refuso tecnico**. Al riguardo si precisa quanto segue:

- a) Nel menù a tendina dello yogurt, la definizione "yogurt da latte convenzionale" deve essere inteso come "yogurt da latte convenzionale e/o UHT"; mentre le definizione "yogurt da latte UHT" deve essere inteso come "yogurt da latte biologico";
- b) il file relativo alle tabelle 3 e 4 adeguato con questa modifica viene ripubblicato sul sito internet del Ministero.

### FAQ n.ro 34 - Formattazione di cella foglio excel

---

Compilando la tabella 4 il valore di E22 (totale 1 distribuzione) per essere esatto (diventare verde) non deve corrisponde al numero di porzioni minime da programmare (B12). E' un refuso?

### Risposta

E' stato rilevato e corretto un errore nelle regole di formattazione della cella E22. Tale elemento tuttavia è marginale. Nella versione ripubblicata della tabella compare il valore VERDE quando corrisponde al numero di porzioni minime da programmare.

### FAQ n.ro 35 - Tabella 4 e porzioni unitarie

---

Nel capitolato tecnico, secondo quanto indicato nella Tabella 8-1, è possibile assegnare un numero di porzioni unitarie minime a scelta pari a 4-5, tuttavia compilando la tabella 4 non è possibile indicare nella sezione dedicata alle giornate tematiche il numero di porzioni unitarie minime. E' un refuso?

### Risposta

Il paragrafo 12.3 descrive le possibili attività svolgibili fornendo le indicazioni operative minime. La misura prevede la realizzazione di una **giornata tematica** presso la sede di **tutti gli Istituti e i plessi** aderenti al Programma. In questo il concorrente ha una certa flessibilità nella sua definizione, purchè sia analiticamente descritta nell'offerta tecnica. Una volta determinato il numero delle classi che si intendono coinvolgere, il numero degli alunni, come indicato nella tabella 4 è pari al valore medio **:n.ro classi x 22. Il numero delle classi totali attese è derivabile dal totale degli alunni del lotto diviso 22 (valore medio)**

Ciò determinato è sufficiente che il concorrente indichi il numero delle porzioni che intende offrire, che deve essere almeno pari al numero degli alunni (cella B69) o un suo multiplo

#### **FAQ n.ro 36 - Determinazione del numero delle classi**

---

E' previsto un numero massimo e minimo di cassi di IV e V anno per ogni regione, come si fa ad indicare un numero di classi da coinvolgere nella tabella 4 se non si è a conoscenza di questi dati?

#### **Risposta**

##### **Si precisa che:**

- a) al paragrafo 12.3 le indicazioni specificano che la realizzazione delle giornate formative/informative devono avvenire presso tutti gli Istituti comprensivi o i loro plessi, coinvolgendo **in particolare** le classi del IV e del V anno; ciò sta a significare in concreto che la proposta deve prevedere il coinvolgimento di almeno una classe di tutti gli istituti e dei loro plessi; e che in questa scelta è preferibile che la classe appartenga al IV o V anno, atteso che le altre classi potranno essere coinvolte negli anni successivi
- b) La tabella 21-1 del paragrafo 12-2-1 rende tutti gli elementi necessari per determinare il valore atteso degli istituti, dei plessi e delle eventuali classi; questo ultimo valore medio è desumibile dividendo per 22 il numero totale degli alunni del lotto.

#### **FAQ n.ro 37 - Numero di distribuzioni regolari massime**

---

Il numero di distribuzioni regolari massime previste dalla tabella 8-1 a pag. 18, sono 24 (12 di latte + 6 di yogurt + 6 di formaggi a pasta dura);

ciò premesso si chiede come mai nella tabella 3 è possibile inserire solo 4 distribuzioni aggiuntive di latte e yogurt a fronte di 6; mentre per i prodotti lattiero-caseari è previsto l'inserimento di 15 prodotti, pur essendo le distribuzioni massime pari a 6?

Si tratta di un refuso visto che non è possibile aggiungere altre righe alla tabella, mancando le formule di calcolo?

#### **Risposta**

I criteri per la determinazione di una offerta di prodotti che sia "equilibrata" sono resi nel paragrafo 8. L'equilibrio e il rispetto dei criteri indicati va perseguito prima con riferimento alle 18 distribuzioni obbligatorie; successivamente le 6 distribuzioni aggiuntive vanno programmate rispettando sempre un rapporto equilibrato tra i prodotti, utilizzando le 4 righe per Latte e yogurt e le 4 righe per i formaggi.

#### **FAQ n.ro 38 - Tabella 6**

---

Nella tabella 6 colonna H la formula reimpostata include la casella "G60" a cui non corrisponde nessun valore. Si chiede di indicare quale sia la casella corretta.

#### **Risposta**

Trattasi di mero errore materiale. La casella "G60" deve essere variata in "G61"

#### **FAQ n.ro 39 - Tabella 6**

---

Nella sezione "spese generali" della tabella al punto 2), non vi è una formula per calcolare il totale parziale, per cui tale ammontare non viene sommato nemmeno al totale complessivo. È un refuso?

**Risposta**

La cella G55 somma i valori delle celle sottostanti. (G56...G60)

La cella G61 somma i valori parziali della cella G5+55.

**FAQ n.ro 40 - Capitolato Tecnico Tabella 8.1**

---

Nel Capitolato Tecnico Tabella 8.1 "Elementi per programmazione delle distribuzioni speciali" si evince che il numero delle porzioni minime procapite è pari a 2, dalla tabella 4 di calcolo predisposta si denota che il numero di eventi "Unioncamere" varia con il lotto mentre il numero di porzioni procapite ad ogni evento è pari ad 1. Si chiede di precisare quanti sono il numero di eventi "Unioncamere" per lotto e il numero di porzioni minime ad evento?

**Risposta**

La citata tabella 8.1., in relazione agli eventi di Unioncamere indica chiaramente che il valore 2 sta ad indicare il **numero delle porzioni unitarie minime**.

Giustamente la tabella "produce" un numero che varia a seconda del luogo: ciò dipende dal numero dei capoluoghi regionali del lotto di appartenenza.

Si precisa quanto segue:

- a) Unioncamere realizzerà un numero di eventi pari al numero dei capoluoghi regionali;
- b) Tali eventi dureranno mediamente due giorni
- c) a questi eventi di natura pubblica parteciperanno sicuramente molte classi e molti istituti scolastici; ma sicuramente non tutti gli alunni del lotto o della regione di riferimento. Prevedere quindi un numero di **porzioni/pro die almeno pari** al numero degli alunni del lotto è sufficiente alle esigenze degli eventi.

**FAQ n.ro 41 - Capitolato Tecnico Tabella 8.1**

---

Nel Capitolato Tecnico Tabella 8.1 "Elementi per programmazione delle distribuzioni speciali" Laboratorio sensoriale.

Il laboratorio sensoriale come espressamente dichiarato nel Capitolato va realizzato almeno uno come evento obbligatorio. Si chiede di chiarire se tale attività deve essere svolta obbligatoriamente dall'aggiudicatario in ogni plesso dell'Istituto o unica sede indicata dall'Istituto. In quest'ultima opzione si chiede di chiarire se il trasferimento degli alunni verso la sede indicata dall'istituto è a carico dell'aggiudicatario o della scuola?

**Risposta**

Il trasferimento degli alunni non è carico degli aggiudicatari.

**FAQ n.ro 42 - Capitolato Tecnico Tabella 8.1 - Visita in aziende di produzione e fattorie didattiche**

---

Nel Capitolato Tecnico Tabella 8.1 "Elementi per programmazione delle distribuzioni speciali" è prevista una distribuzione speciale per le visite didattiche a **pag 37** viene espressamente specificato che i prodotti consumati in questa iniziativa non rientrano nella distribuzione regolare o speciale. Si chiede di specificare se per tale misura è obbligatorio fornire un consumo di prodotto?

**Risposta**

Vedasi faq 18

#### FAQ n.ro 43 - Tabella 4

---

Nella Tabella 4 di calcolo la quarta distribuzione speciale è relativa alla giornata Tematica Classe IV e Classe V. Considerando che la giornata tematica è in sinergia o con il laboratorio sensoriale o con il cestino sensoriale si chiede pertanto di specificare se le porzioni previste per tale attività sono in aggiunta ai laboratori sensoriali (laboratorio in classe o Istituto o Cestino sensoriale)?

#### Risposta

##### Vedasi anche FAQ 35 e 36

Il capitolato tecnico a pagina 20 indica che la giornata tematica prevede:

- a) la distribuzione di una porzione regolare;
- b) la distribuzione di una adeguata borsa termica (**cestino sensoriale**) contenente da 4 a 5 porzioni unitarie quando la giornata tematica è svolta in tutti i plessi e in tutte le classi (*Riempire allora la 3 distribuzione speciale della tabella 3*).

Se la giornata tematica specifica è svolta solamente in quota parte, occorre inserire nella 4 distribuzione speciale della tabella 4 le previsioni di porzioni da distribuire.

#### FAQ n.ro 44 - Tabella 4

---

Nella Tabella 4 alla categoria "Altri prodotti" si evince le tipologie di prodotti si discostano da quanto nella tabella Iv12 del Capitolato Tecnico. Si chiede delucidazione in merito

#### Risposta

Si evidenzia che le definizioni e gli indici valoriali relativi alla categoria **Altri prodotti** come sopra richiamati sono stati corretti nella tabella 4 (trattasi di **refuso tecnico**). Al riguardo si precisa quanto segue:

- a) Nel *menu* a tendina degli **Altri prodotti** sono state riportate le definizioni come da tabella 16-19- Iv12 del capitolato tecnico;
- b) La modifica sopra indicata è stata apportata alla tabella 4 che viene ripubblicata adeguato con questa modifica viene ripubblicato sul sito internet del Ministero.

#### FAQ n.ro 45 - Tabella 4

---

Il calcolo della Tabella 4 relativo al punteggio degli altri prodotti include il fattoriale degli indici della Tipologia di prodotto (Iv12), Prodotti di qualità (Iv13), Origine geografica (Iv14), Numero di distribuzione e percentuale di prodotto offerto rispetto al numero di porzioni standard. Nei criteri delle attribuzioni del punteggio il fattoriale non include la percentuale e il numero di distribuzione. Si chiede di dare delucidazioni in merito.

#### Risposta

Trattasi di scelta tecnica, data la marginalità quantitativa della categoria "Altri prodotti".

#### FAQ n.ro 46 - Tabella 3 :Programmazione delle distribuzioni regolari.

---

Nella Tabella 3 di calcolo in corrispondenza delle distribuzioni aggiuntive il punteggio è ottenuto come fattoriale degli indici valoriali senza prende in considerazione il fattore moltiplicativo pari ad 1,5 previsto in capitolato Tecnico. Si chiedono chiarimenti in merito

**Risposta**

Il fattore moltiplicativo per le distribuzioni aggiuntive è stato inserito nella nuova versione del file come ripubblicato sul sito Internet.

**FAQ n.ro 47 - Tabella 5**

---

La Tabella 5 di calcolo prevede per ogni misura un calcolo del punteggio ottenuto come prodotto tra  $P \cdot F \cdot Iv$  (Punteggio, Frequenza, Indice valoriale). Il campo "frequenza" risulta essere autocompilabile ed è determinato come il rapporto tra il punteggio della singola misura e il punteggio totale di conseguenza risulta essere premiante un'offerta che prevede il minimo degli eventi. Esempio una sola misura 1.3.2.b con il massimo del punteggio attribuibile determina un punteggio totale di 21. Aggiungendo alla stessa offerta il numero di eventi tale da ottenere anche il massimo del punteggio attribuibile alla misura 1.3.1.a si ottiene un punteggio totale di 18,55. Si chiede se tale modalità di calcolo viene considerata corretta?

Si evidenzia una discordanza in corrispondenza della misura 1.3.2.a tra il massimo punteggio attribuibile riportato nella Tabella 5 di calcolo e quello riportato nella stessa Tabella nell'allegato 5 "Criteri dell'attribuzioni dell'offerta". Si chiedono delucidazioni in merito.

**Risposta**

Vedasi FAQ 18

**FAQ n.ro 48 - Requisiti di cui al paragrafo 4 del capitolato tecnico**

---

I requisiti di cui al paragrafo 4 del capitolato tecnico devono essere posseduti dal partecipante alla gara o dai fornitori della materia prima?

**Risposta**

Vedasi *Faq 26*

**FAQ n.ro 49 - Requisiti di cui al paragrafo 4 del capitolato tecnico**

---

Il requisito del fatturato globale medio annuo e del fatturato specifico medio annuo devono essere riferiti agli ultimi 3 esercizi finanziari: per ultimi tre esercizi finanziari si intendono il 2014, 2015 e 2016?

**Risposta**

Come specificato al paragrafo 4.4. del disciplinare di gara i requisiti del fatturato (globale e specifico) è riferito agli "ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi alla data di pubblicazione del presente bando"

**FAQ n.ro 50 - Il supporto informatico (CD/DV)**

---

Il supporto informatico (CD/DV) contenente l'offerta economica deve essere 1 o devono essere 2 ?

Nel CD deve essere inserito tutto il contenuto dell'offerta tecnica (indice, dichiarazione, progetto, segreti) o solo il progetto tecnico??

Il contenuto del cd deve essere la scansione della copia cartacea della documentazione predetta?

### **Risposta**

Come indicato nel paragrafo 15 del capitolato tecnico, è **la sola offerta tecnica, con eventuali tabelle e file allegati che devono essere** resi su un idoneo supporto di memoria fissa (n.2 copie di CD o DVD non riscrivibile), nel quale è disponibile la copia informatica, in formato .pdf e in formato accessibile (.doc .docx .xls , .xlsx .ods .sxc), dei file originali della documentazione presentata, nonché la copia fotostatica fronte-retro di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore la domanda.

### **FAQ n.ro 51 - Progetto tecnico**

---

Il progetto tecnico deve essere timbrato e siglato su ogni pagina e timbrato e firmato su pagina finale?

### **Risposta**

Come indicato nell'allegato 3- Dichiarazione di offerta tecnica, l'offerta tecnica deve essere siglata in ogni sua pagina dal legale rappresentante e firmata in calce, con timbro della società o del gruppo proponente.

Parimenti tutte le tabelle – che hanno valore dichiarativo - dovranno essere siglate dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

### **FAQ n.ro 52 - Giornata tematica**

---

Stante quanto riportato nel capitolato tecnico:

- A pagina 19 del Capitolato Tecnico Tabella 8-1 “Elementi per la programmazione delle distribuzioni speciali” le Giornate tematiche sono suddivise in “1 evento obbligatorio (Iniziativa Cestino sensoriale)” e “(X) eventi aggiuntivi facoltativi”.
- A pagina 31 del Capitolato Tecnico al paragrafo 12.1 b) si cita *giornata tematica destinata al Cestino sensoriale*
- A pagina 33 dello stesso Capitolato il “Cestino sensoriale” viene definito, invece, come una tipologia di Laboratorio sensoriale.
- Sempre nel Capitolato tecnico a Pagina 36 paragrafo 12.3 “Realizzazione di giornate tematiche”, la Giornata tematica viene definita come *complementare e sinergica ai laboratori sensoriali e all'iniziativa indicata come Cestino sensoriale*.
- Di nuovo, nella Tabella 4 – Programmazione delle distribuzioni speciali la “Giornata tematica” appare diversa e indipendente dal Cestino sensoriale con l'unica specifica “Classi IV e V anno: n.ro programmato di classi”.

### **Risposta**

Vedasi le FAQ 35,36 e 43

### **FAQ n.ro 53 - Progetti informativi**

---

Si chiede una specifica riguardo alla consegna dei depliant informativi. A pagina 31 del Capitolato tecnico nella tabella si cita: *Stampa e distribuzione di due depliant informativi rivolti agli alunni e alle loro famiglie in occasione: a) della prima distribuzione; b) giornata tematica destinata al Cestino sensoriale*

Al punto a) con “prima distribuzione” è da intendersi la prima distribuzione regolare o speciale?

### **Risposta**

E' da intendersi la prima distribuzione regolare.

### **FAQ n.ro 54 - Distribuzioni speciali**

---

Nella procedura in oggetto si cita nel testo più volte (a pagina 5 e a pagina 43 del Capitolato tecnico) che vi siano 4 tipologie di Distribuzioni speciali. A pagina 18 paragrafo 8.1, invece, si dà come unica

indicazione obbligatoria il numero di porzioni (8 porzioni obbligatorie) da suddividersi come da tabella 8-1.

È corretta l'interpretazione secondo cui il numero di tipologie di distribuzioni speciali (4) non coincide necessariamente con il numero minimo delle distribuzioni?

#### **Risposta**

SI è corretto.

#### **FAQ n.ro 55 - TABELLA 4 Programmazione delle distribuzioni speciali**

---

- a) A pagina 43 del Capitolato Tecnico in riferimento alla Tabella 4 si dice che essa comprende le distribuzioni speciali obbligatorie e quelle aggiuntive proposte discrezionalmente dal concorrente. Sempre a pagina 43 si afferma che la "colonna B" individua la suddivisione delle distribuzioni tra obbligatorie e aggiuntive.  
In che modo questa distinzione è identificabile nella tabella 4 allegata?
- b) Sempre in riferimento alla Tabella 4, a pagina 44 punto d) si cita: *il numero delle porzioni deve almeno essere pari al numero degli alunni del bando e pari al doppio o triplo in caso di scelta di distribuzione multipla*. Come si deve interpretare questa dicitura alla luce di quanto inserito nella Tabella 8-1 a pagina 19 del Capitolato tecnico alla voce "cestino sensoriale" numero minimo di porzioni unitarie 4-5?
- c) Colonna B riga 27 della Tabella 4, il numero 2 precompilato, è un refuso?
- d) Le altre caselle precompilate (F6 - D56 - D57) possono essere modificate?

#### **Risposta**

- a) Nell'ambito della tabella 4 le distribuzioni aggiuntive si evidenziano con il numero delle porzioni in più offerte dal concorrente. Nella tabella non vi è una sezione che indica quelle aggiuntive, al pari della tabella 3.
- b) Il cestino sensoriale non può avere più di 5 porzioni unitarie. IL concorrente può tuttavia programmare due distribuzioni di "Cestino sensoriale"
- c) Il numero 2 è un refuso delle prove di funzionamento della tabella
- d) Laddove esiste un Menù a tendina le celle non possono essere modificate. Si evidenzia che la categoria altri prodotti è stata adeguata. (**Faq 44**)

#### **FAQ n.ro 56 - Tabella 5 Programmazione delle misure educative di accompagnamento**

---

In riferimento alle formule preimpostate all'interno della tabella per calcolare il punteggio delle misure, inserendo i quantitativi massimi (indicati nella tabella stessa) per raggiungere il punteggio massimo, esso risulta essere pari a 20,40 punti. A pagina 1 Allegato 5, risultano essere 15 i punti massimi raggiungibili con le misure d'accompagnamento.

Ancora, lasciando i quantitativi massimi inseriti e portando a "0" le "Visite aziendali" il punteggio totalizzato dalle misure d'accompagnamento aumenta a 21.

Si chiede la conferma della correttezza del formule reimpostate.

#### **Risposta**

Non si conferma.

Vedasi Faq 18

Si precisa che non possono essere modificate le formule preimpostate e che il concorrente è tenuto a compilare solamente la colonna degli elementi quantitativi.

#### **FAQ n.ro 57 - Misure d'Accompagnamento**

---

- a) Si chiede quali siano le misure d'accompagnamento minime obbligatorie e in che quantità.
- b) Si chieda la conferma, inoltre, che il target delle misure minime obbligatorie è rappresentato da tutti gli studenti target del Lotto.

#### **Risposta**

- a) Il concorrente è tenuto a proporre tutte le misure indicate nella tabella 5, con la facoltà di indicare i relativi parametri quantitativi rispettando i valori minimi in essa indicati
- b) Non si conferma, in quanto alcune misure possono riguardare anche solo una parte delle classi o istituti

#### **FAQ n.ro 58 - Eventi informativi Regionali Unioncamere**

---

Le informazioni contenute nel bando, non sembrano sufficienti per una corretta valutazione economica dell'attività da parte dell'aggiudicatario.

Si chiede di specificare meglio l'entità di tali eventi:

- Numero giorni minimi e massimi in cui si svolgerà ogni singolo evento
- Impegno dell'aggiudicatario per tutta la durata dell'evento

#### **Risposta**

Vedasi Faq 40

#### **FAQ n.ro 59 - Etichetta**

---

"Si chiede conferma che, come indicato dalla vigente legislazione a tutela delle minoranze linguistiche, ove presenti tali minoranze, sia necessario riportare le informazioni in etichetta dei prodotti in doppia lingua?

Riferimento art. 3 e 4 del del DPR 15 luglio 1988, n. 574"

#### **Risposta**

Il paragrafo 9.2 del capitolato tecnico indica gli obblighi dell'aggiudicatario in materia di bilinguismo

#### **FAQ n.ro 60 - Requisiti di cui al paragrafo 4 del capitolato tecnico**

---

In caso di avvalimento del solo fatturato specifico medio annuo tale fatturato deve essere aggiunto al fatturato globale?

In altri termini, nel compilare il DGUE, sezione B, punto 1.b) la società avvalente, l'operatore economico partecipante alla gara, deve indicare la somma del proprio fatturato globale e quella del fatturato specifico fornito dall'impresa ausiliaria o solo il proprio fatturato globale limitandosi ad inserire il fatturato specifico dell'ausiliaria al punto 1.c)?

#### **Risposta**

In caso di avvalimento del solo fatturato specifico medio annuo, tale fatturato non deve essere aggiunto al fatturato globale che è espressione del soggetto concorrente. Il soggetto ausiliario interviene per il fatturato specifico, nel caso indicato dal richiedente; e come tale indica il fatturato specifico dell'ausiliaria al punto 1.c) del DGUE, fatto salvo i requisiti di carattere generale, come indicati all'articolo 89 del Codice